CAMERA DEI DEPUTATI N. 310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 12 luglio 1979

Istituzione del Servizio sociale per l'educazione fisica, lo sport e il tempo libero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Abbiamo ritenuto necessario predisporre questa proposta di legge in quanto è nostro convincimento che lo Stato non può né deve restare ulteriormente assente in un settore di attività che racchiude un larghissimo arco di interessi fra cui, in primo luogo, la salute fisica del cittadino.

Di fronte ad un fenomeno estremamente diffuso e dagli aspetti più variati, lo Stato non può più rimanere agnostico ma, nel pieno rispetto della libertà dell'associazionismo sportivo, deve intervenire in quegli ampi spazi che il fenomeno sportivo offre come prevenzione, tutela e conservazione della salute del cittadino.

È vero che la Costituzione della Repubblica nei suoi enunciati non parla mai di sport, con ciò denunciando una grave lacuna, ma lo Stato non può arroccarsi dietro questa dimenticanza per astenersi da qualsiasi intervento specie quando viene esplicitamente impegnato dalla stessa Costituzione a tutelare la salute come fondamentale diritto del cittadino nell'interesse della collettività.

Per questi motivi, abbiamo elaborato l'articolo 1 della proposta di legge sulla base di princìpi già espressamente considerati in vari enunciati della nostra Carta costituzionale per cui: « La Repubblica, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana, promuovono la libera espressione dell'individuo nelle attività fisiche e sportive; riconosce

l'educazione fisica e lo sport come momenti essenziali per l'educazione del cittadino nonché quale valido strumento per la salvaguardia della salute; tutela il diritto dei cittadini al libero associazionismo sportivo anche per il costruttivo impiego del tempo libero dalla attività lavorativa.

A tal fine è istituito il Servizio sociale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero ».

Su questa formulazione si incardinano i 130 articoli della proposta di legge suddivisa nei seguenti quindici capitoli e, precisamente:

1) Principi generali (articoli 1-2);

2) Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero (articoli (3-9);

3) Organizzazione scolastica (articoli 10-16);

4) Comitato olimpico nazionale italiano (articoli 17-45);

5) Federazioni sportive nazionali (articoli 46-67);

6) Enti di promozione sportiva (articoli 68-76);

7) Società ed associazioni sportive - Generalità (articoli 77-78);

8) Società sportive (articoli 79-90);

9) Associazioni sportive (articoli 91-96);

10) Centri sportivi militari e militarizzati (articoli 97-103);

11) Facoltà di scienze motorie (articoli 104-108);

12) Enti per il tempo libero (articoli 109-111);

13) Servizio di medicina per lo sport (articoli 112-121);

14) Credito sportivo (articoli 122-124);

15) Finanziamenti (articoli 125-130).

Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero.

Da questa ripartizione appare chiaramente l'intendimento dei proponenti di mantenere integra nelle sue linee essenziali la organizzazione e la struttura del libero associazionismo sportivo, collegandovi lo Stato attraverso un apposito organismo quale è il Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport, ed il tempo libero, posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da realizzare una sintesi decisionale e funzionale con il massimo organo di Governo.

In tal modo il concetto di Servizio sociale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero, tramite il Consiglio nazionale assume caratteristiche e funzioni che si svilupperanno attraverso il coordinamento delle attività, in primo luogo, della organizzazione scolastica, quindi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni, delle società sportive, degli enti per il tempo libero, dei centri sportivi militari e militarizzati che, complessivamente, coprono l'intero arco della vita del cittadino dall'età scolare agli anni della quiescenza.

Al Consiglio nazionale, in via generale, spetta il compito di individuare, promuovere e coordinare sul piano nazionale le iniziative che hanno lo scopo di realizzare lo sviluppo della educazione fisica, della pratica agonistica, dell'impiego del tempo libero. A questi fini ha l'obbligo di esprimere preventivamente il proprio parere non vincolante su ogni disegno o proposta di legge, anche regionale o provinciale, concernente direttamente o indirettamente gli aspetti organizzativi, programmatici, disciplinari, assicurativi, fiscali e sanitari sia dello sport agonistico che dell'educazione fisica o del tempo libero, oltre che su ogni altra questione attinente.

Ha, inoltre, il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi, che annualmente il Governo iscriverà in bilancio, in base ad un piano di priorità tenendo presente che, in primo luogo, gli interventi finanziari debbono servire alla attivazione degli impianti attualmente inutilizzati, quindi, garantire agli enti proprietari degli impianti

la possibilità della loro gestione e, infine, elaborare dei piani di massima per uno armonico sviluppo dei nuovi impianti sportivi in relazione alle obiettive necessità delle singole zone.

Il Consiglio nazionale, annualmente, presenterà una relazione sullo stato dello sport, della educazione fisica, dell'impiego del tempo libero in modo da porre in evidenza le linee di tendenza, le carenze, le realizzazioni nei vari settori.

Con questo organismo di vertice si tende dar vita ad un ente che abbia in sé facoltà di sintesi e di indirizzo e, nel contempo, di stimolo attraverso la predisposizione del piano finanziario e la scelta delle priorità nella assegnazione dei fondi.

Per l'espletamento dei suoi compiti il Consiglio nazionale si articolerà nei comitati regionali e, attraverso questi organismi, sarà posto nella condizione di acquisire direttamente gli elementi essenziali per le proprie attività, di conoscere senza deformazione le necessità dei vari settori, controllando nel contempo nelle singole zone l'armonica esecuzione dei provvedimenti adottati.

Dal canto loro i comitati regionali avranno come primo compito quello di accertare, zona per zona, la consistenza e la funzionalità delle attrezzature per la educazione fisica, le attività agonistiche ed il tempo libero, le categorie dei cittadini interessati ai vari tipi di attività, le fonti locali di finanziamento, le attività in atto ed il numero delle persone che vi partecipano, in modo da avere una visione globale della efficienza, delle carenze e delle possibilità di sviluppo della attività dei tre settori sopra indicati.

Si tratta di un accertamento essenziale per poter avviare su basi concrete, e comparativamente meditate, le attività del Consiglio nazionale considerate nel loro insieme.

Inoltre i comitati regionali avranno il compito di promuovere iniziative al fine di realizzare le migliori condizioni per lo esercizio della educazione fisica, dello sport e del tempo libero attivando studi, inchieste ed indagini che, sintetizzate in proposte, verranno sottoposte alle decisioni del Consiglio nazionale.

Organizzazione scolastica.

La proposta di legge prende quindi in considerazione la organizzazione scolastica dove sino al 14° anno di età confluisce tutta la gioventù, e tenta di colmare le lacune che esistono in questo settore estremamente delicato per la formazione del cittadino.

Sono carenze, in primo luogo, di criteri, quindi di attrezzature ed, infine, di insegnanti.

Da qui la necessità di programmi adeguati sia per la formazione psico-motoria dei fanciulli sulla base di tecniche che privilegino il momento dei giochi, sia nell'assecondamento delle attitudini fisiche degli alunni come elemento propedeutico delle attività agonistiche riservate ai giovani delle classi superiori.

Nell'ambito scolastico va sviluppato lo associazionismo sportivo che deve trovare il suo stimolo nei confronti agonistici tra classe e classe, tra i vari istituti, nei campionati studenteschi dei singoli sport.

Da quì la necessità di incentivare la creazione di palestre, di campi gioco, di piscine scolastiche, con l'obbligo di consentirne l'uso, dietro compenso, a società ed enti sportivi nelle ore libere dalla attività scolastica.

All'ispettorato per l'educazione fisica spetterà di elaborare e di emanare le norme per la costituzione delle associazioni sportive e ricreative scolastiche integrando e coordinando le iniziative dei singoli istituti e dei provveditori agli studi in modo da realizzare uno armonico sviluppo delle varie attività.

Ne consegue che in base a questa visione della funzione della educazione fisica e dello sport nella scuola ogni plesso di nuova costruzione riceverà la autorizzazione di agibilità solo se dotato di adeguati impianti ed attrezzature, mentre

quelli esistenti dovranno provvedervi nei tempi stabiliti dall'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione.

Comitato olimpico nazionale italiano.

Il successivo capo della proposta di legge concerne il Comitato olimpico nazionale italiano di cui mantiene le strutture ormai consolidate da decenni di esperienza e lo eleva a ente morale di diritto pubblico sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le principali modifiche apportate interessano i seguenti punti:

partecipazione al Consiglio nazionale del CONI, formato dai presidenti delle federazioni sportive riconosciute, oltreché dei membri italiani nel Comitato internazionale olimpico (CIO) anche del capo dell'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante del Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero oltre ai componenti del collegio dei revisori dei conti, che pur non godendo del diritto di voto, con la loro presenza, con i loro interventi sui vari problemi, determineranno un più stretto collegamento del CONI con gli altri organi del settore;

costituzione della giunta esecutiva con undici componenti di cui sei eletti dal Consiglio nazionale, due dal personale del CONI in applicazione dell'articolo 46 della Costituzione, e tre di diritto, cioè il presidente ed i due vice presidenti;

per una maggiore qualificazione delle federazioni sportive nazionali non sarà più il Presidente del CONI a presiedere il Consiglio nazionale, ma i rappresentanti federali eleggeranno il presidente, riunione per riunione, uno fra i presenti con esclusione dei componenti la Giunta esecutiva del CONI.

Il Presidente del CONI assumerà le funzioni di relatore e, nelle riunioni straordinarie su iniziativa dei componenti il Consiglio, sarà il primo firmatario della richiesta di convocazione a svolgere la relazione.

Si ritiene, attraverso questo sistema, di consentire ai rappresentanti federali una più ampia libertà di iniziativa, superando il naturale predominio della persona del Presidente del CONI:

la durata in carica del Presidente del CONI viene fissata in 4 anni con facoltà di immediata conferma per una sola volta;

lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dal CONI sarà regolato dalla normativa direttamente discussa ed approvata dalla conferenza congiunta della delegazione del CONI e di quella dei sindacati costituiti nel suo seno.

Restano gli attuali Comitati regionali ed i Comitati provinciali del CONI, ma questi ultimi, assumono un nuovo e particolare compito: quello della tenuta dei pubblici registri delle società sportive di cui si tratterà nell'esame del capitolo riguardante le società.

Federazioni sportive nazionali.

Una delle più importanti modifiche apportate dalla presente legge concerne la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali che, oggi, sono soltanto degli organi del CONI.

Data la specifica fisionomia che in questi decenni le federazioni hanno assunto riteniamo, anche per dare loro una maggiore duttilità, che sia giunto il momento di riconoscerle quali persone giuridiche ed elevarle in enti morali.

In tal modo ciascuna federazione, in proprio, potrà compiere atti di commercio, acquistare, alienare, pur rimanendo sempre sotto il controllo disciplinare ed amministrativo del CONI al fine di evitare intrecci o doppioni di iniziative.

Per il resto la struttura delle federazioni rispecchia, con qualche adattamento, quella attuale, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, ciascuna federazione procederà, per atto pubblico alla propria ricostituzione sulla base di uno schema comune predisposto dalla Segreteria generale del CONI.

Il riconoscimento della personalità giuridica consentirà ad ogni federazione di accedere all'Istituto del Credito sportivo in modo da godere di crediti agevolati per la realizzazione di impianti sportivi.

Enti di promozione sportiva.

Nella ristrutturazione generale della organizzazione sportiva, prevista nella presente proposta di legge, si è ritenuto necessario dedicare un capo agli enti di promozione sportiva che tanta importanza hanno assunto, e che sempre più vanno assumendo, nel propagandare non solo i principi e la pratica dello sport agonistico, ma anche quelli delle attività ricreative e del tempo libero.

Negli articoli da 68 a 76 sono state dettate le norme fondamentali a cominciare dalla definizione degli enti di promozione sportiva che, per essere tali, debbono strutturarsi come organizzazioni polisportive a diffusione nazionale e, dato il loro particolare compito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno riconosciuti quali persone giuridiche ed iscritti in un apposito registro per la doverosa pubblicità nei confronti di terzi.

Gli enti di promozione sportiva esistenti e già riconosciuti dal CONI otterranno automaticamente il riconoscimento dalla Presidenza del Consiglio mentre quelli di nuova costituzione dovranno adempiere ad alcune formalità fra cui dimostrare di avere come propri associati almeno trecento fra associazioni, società ed enti sportivi per un complesso non inferiore a 50.000 fra soci e tesserati.

A ciascun ente di promozione sportiva è riservato un contributo annuale da parte del CONI il cui ammontare sarà rapportato ad una base comune per tutti gli enti più una quota variabile proporzionata alla attività svolta.

Associazioni e Società sportive.

Fermo restando la piena libertà dell'associazionismo sportivo, si è ritenuto di proporre una netta distinzione fra « associazioni » e « società sportive », raffigurando le prime come organismi privi di personalità giuridica e le seconde come persone giuridiche.

Questa bipartizione tende a consentire l'accesso delle società - persone giuridiche - al credito sportivo in modo di metterle in grado di ottenere i finanziamenti necessari per la creazione e lo sviluppo di impianti sportivi e, nel contempo, godere del beneficio dell'esonero dagli aggravi erariali e tributari.

Naturalmente ne consegue la necessità di prevedere una struttura sociale regolamentata sulla base dei princìpi previsti dal codice civile con l'obbligo della tenuta di una serie di libri e la compilazione del bilancio e del rendiconto in modo da fornire ai terzi le garanzie di legge.

A tal fine in ogni provincia, presso il locale comitato del CONI viene istituito il pubblico registro delle società sportive in modo da consentire ai terzi la piena conoscenza della capacità e dei limiti degli impegni di ciascuna società.

Resta in ogni modo fondamentale il principio, affermato nell'articolo 78 della proposta di legge, per cui tanto le società giuridicamente riconosciute quanto le associazioni hanno l'obbligo di organizzare i mezzi ed i servizi per la partecipazione dei propri associati all'attività sportiva-agonistica con esclusione di qualsiasi finalità di lucro, diretta o indiretta, a vantaggio dei singoli soci.

La società, per ottenere il riconoscimento giuridico, si costituirà per atto pubblico, che il notaio depositerà ufficialmente presso l'ufficio del registro del comitato provinciale del CONI competente per territorio, mentre sul foglio annunci legali della provincia verrà pubblicato per estratto l'atto costitutivo e lo statuto.

Nondimeno, nella loro autonomia, le società sportive saranno sottoposte alle autorizzazioni ed ai controlli da parte delle federazioni sportive cui saranno affiliate soprattutto per quanto riguarderà l'accensione dei mutui, l'acquisto o l'alienazione degli immobili, la costruzione di impianti, al fine di un coordinato sviluppo

delle attività sportive nelle singole province.

Per contro le « associazioni » sportive rimangono strutturate come organismi composti da persone private che soggettivamente risponderanno - come oggi rispondono - degli impegni assunti per le finalità dell'associazione stessa e non godranno dell'accesso al credito sportivo né degli altri benefici di legge salvo quanto previsto nell'articolo 130 in relazione alle agevolazioni per la costruzione di impianti.

Centri Sportivi militari e militarizzati.

Gli articoli da 97 a 103 sono stati dedicati ai centri sportivi militari e militarizzati che i firmatari di questa proposta di legge considerano elementi fondamentali se non anche portanti nel settore dello sport agonistico.

Questi centri, per la loro realizzazione e potenziamento, investono le responsabilità dell'esercito, della marina, dell'aeronautica quanto anche quella della amministrazione della pubblica sicurezza, della direzione generale antincendi, nonché dei ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste per quanto concerne il corpo della guardia di finanza e il corpo forestale dello Stato.

Ciascuno dei citati ministeri dovrà accendere, nel proprio bilancio annuale, un apposito capitolo per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti sportivi nonché per la preparazione degli atleti, la organizzazione di competizioni sportive e la partecipazione ad incontri e gare.

In tal modo presso ciascuna forza armata sarà possibile costituire uno o più centri sportivi con l'obbligo della loro registrazione presso l'ufficio del comitato provinciale del CONI territorialmente competente con esclusione di qualsiasi altra incombenza dato che l'accesso, loro riconosciuto, al credito sportivo godrà della garanzia dei rispettivi ministeri.

Per contro, i centri sportivi militari, compatibilmente con le proprie necessità ed esigenze dovranno porre a disposizione delle società e delle associazioni che ne facciano richiesta i propri impianti sulla base di un canone liberamente pattuito.

Facoltà di scienze motorie.

Una proposta di legge sulla organizzazione sportiva del paese non poteva trascurare l'annoso problema degli insegnanti di educazione fisica che è strettamente connesso a quello degli ISEF.

Senza risollevare la questione della parificazione degli ISEF privati a quello statale, si è ritenuto necessario proporre che presso le Università di Stato siano costituite delle facoltà di scienza delle attività motorie nella misura di almeno una per regione.

I corsi avranno la durata di quattro anni, in modo da fornire ai giovani la preparazione scientifica, pedagogica e sociologica necessaria per l'esercizio della professione nel campo scolastico, dalla scuola primaria alle università.

Potranno immatricolarsi quanti sono forniti di titolo di studio valido per l'accesso alla Università, sulla base del numero dei posti annualmente determinato dal Ministero della pubblica istruzione previo accertamento della idoneità fisica.

I diplomati degli ISEF, a domanda, otterranno la reiscrizione al quarto anno per il conguaglio degli esami. I laureati conseguono il titolo di dottore e sono abilitati all'insegnamento in tutte le scuole e possono concorrere a cattedre universitarie. Dopo otto anni di attività scolastica possono essere distaccati presso una federazione nazionale o presso un ente di promozione sportiva ed assumere la direzione dei centri sportivi circoscrizionali.

In tal modo, e in progressione di tempo, il mondo dello sport e quello delicatissimo della educazione fisica dei giovani, verrà a disporre di un complesso di docenti specializzati che oggi, specie nel campo della scuola, lamenta vuoti e carenze.

Enti per il tempo libero.

Avviandoci alla fine dell'esame della proposta di legge, si pone in tutta la sua ampiezza la questione degli enti per il tempo libero, resa ancora più acuta dalla recente soppressione dell'ENAL.

Si deve ammettere che questo ente, successore dell'Opera nazionale dopolavoro, non ha saputo o non è stato in grado di proseguire e sviluppare quelle iniziative sociali avviate con indubbio successo già negli anni '30.

Non di meno il problema del tempo libero si pone di momento in momento con sempre più incidente immediatezza, oltre che per ragioni sue proprie anche come diretta conseguenza di altri fenomeni quali la riduzione delle ore lavorative settimanali e l'allungamento medio della durata della vita.

Il problema è vasto e la sua problematica molto complessa per cui la proposta di legge si è limitata a prevedere alcune norme essenziali, in quanto si tratta di dare una prima organizzazione e struttura ad un settore sul quale il Governo non ha mai espresso né un parere né data alcuna indicazione.

Quindi si è affermato che gli enti per il tempo libero hanno lo scopo di offrire ai propri associati attività di svago ai fini della ricostituzione delle capacità fisico-psichiche ed a tal fine si prevede la costituzione negli ambiti dei posti di lavoro, dalla scuola alla industria, dalla vita dei campi a quella amministrativa, di specifici organismi associativi anche con il contributo e l'appoggio del datore di lavoro sia esso pubblico che privato.

Questi enti o organismi saranno registrati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che potrà in proprio, o per delega, affidare a terzi lo sviluppo delle attività per il tempo libero riservate agli anziani ed ai pensionati, opportunamente selezionate e graduate, quando siano di difficile realizzazione da parte di organi aziendali o altro.

Servizio di medicina dello sport.

Nell'attuale organizzazione sportivo-agonistica, il controllo medico sanitario viene già effettuato con notevole impegno per gli atleti a livello nazionale mentre si notano estese carenze sia a livello societario che nel campo della scuola e la sua quasi totale inesistenza per le attività del tempo libero.

Abbiamo quindi ritenuto necessario dettare alcune norme per fissare che, sin dal periodo scolastico, quando il ragazzo inizia una attività fisico-educativa, deve essere dotato del libretto sanitario che, oltre alle indicazioni essenziali per la individuazione del titolare, conterrà i dati somatici-anamnesici-morfologici e così via, nonché l'annotazione dei risultati del controllo medico da effettuarsi almeno due volte durante l'anno scolastico.

Nel campo dello sport agonistico compete al CONI, d'intesa con la federazione nazionale dei medici sportivi, dettare norme uniformi per le società e le associazioni dei vari settori sportivi in merito al controllo medico di ciascun tesserato, anch'esso dotato di un apposito libretto sportivo-sanitario personale.

A livello nazionale il CONI continuerà a gestire il centro di medicina sportiva ed a potenziarlo con specializzazioni nelle varie attività e ciò in accordo con le singole federazioni sportive nazionali.

A livello provinciale sarà compito dei comitati del CONI organizzare centri di controllo medico-sportivo sempre d'intesa con la federazione dei medici sportivi e soprattutto con il servizio sanitario della Regione specie per poter usufruire regolarmente delle attrezzature medico-specialistiche-analistiche degli ospedali delle singole province in modo da dare la massima capillarità al servizio.

In questa ottica, tenendo conto della essenzialità sociale del controllo medico, il settore della scuola deve essere particolarmente sensibilizzato.

È nell'interesse del giovane, dell'atleta delle stesse società e degli organismi tanto sportivi quanto scolastici, oltre che del-

le famiglie, che il servizio sanitario sportivo trovi la piena ed integrale attuazione con la collaborazione di tutte le parti interessate.

Analogamente, anche gli enti del tempo libero dovranno sottoporre i propri associati a controllo, da rinnovarsi con particolare attenzione in occasione della partecipazione a manifestazioni che richiedano un particolare impegno fisico, tenuto conto della età dei partecipanti.

Come già abbiamo accennato questo settore del tempo libero, oggi quasi completamente inesistente, va completamente ristrutturato e fra i suoi compiti organizzativi primari si impone quello insostituibile del controllo medico.

Anche in questo caso abbiamo ritenuto di appoggiare ogni iniziativa in merito al servizio sanitario nazionale con l'obbligo per i singoli enti di conservare aggiornata la scheda sanitaria degli iscritti.

Non abbiamo ritenuto di sviluppare una più dettagliata normativa per il servizio di medicina dello sport solo nella considerazione che si viene ad incidere su di un settore che per la sua stessa natura è complesso ed articolato, lasciando ai singoli organi della scuola, dello sport agonistico, del tempo libero, di potenziarlo nel rispetto delle premesse che abbiamo proposto.

Finanziamenti.

Gli ultimi due capi della proposta di legge trattano degli aspetti finanziari per lo sport, nella sua globale accezione.

In primo luogo si è inteso rivitalizzare l'Istituto per il Credito sportivo elevandone il fondo di dotazione a lire 100 miliardi e portando a lire 500 milioni il conferimento degli altri partecipanti in modo da consentire che l'Istituto possa realmente essere un organismo che, pari al proprio nome, abbia capacità di svolgere una attività finanziaria non soltanto limitata come è oggi in favore degli enti locali. A tal fine l'Istituto viene autorizzato alla emissione di apposite obbligazioni con la garanzia dello Stato ed esenti da imposta.

L'Istituto, deve diventare uno dei centri propulsori delle attività ed iniziative sportive e, per questo motivo, la proposta di legge ne prevede l'accesso da parte delle federazioni sportive nazionali, delle società, dei centri sportivi militari.

Quasi certamente il fondo di dotazione previsto in 100 miliardi non sarà sufficiente ma, di fronte allo sviluppo della rinnovata attività si potrà sempre provvedere con apposita legge per adeguarle alle concrete necessità che si evidenzieranno.

Inoltre, per il finanziamento della attività sportiva è previsto che nel bilancio del Ministero del tesoro venga aperto un apposito capitolo con un ammontare annuale non inferiore a lire 100 miliardi.

Queste somme, ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere vincolante del Consiglio nazionale della educazione fisica, dello sport e del tempo libero saranno ripartite sino al massimo di due terzi della spesa totale di ciascuna richiesta, in primo luogo per la manutenzione, quindi per la gestione ed infine per la costruzione di impianti sportivi, mentre il 10 per cento delle somme iscritte al bilancio sarà riservato come partecipazione nel limite massimo del 25 per cento delle singole iniziative per il tempo libero in base a richieste dei vari enti.

Questo finanziamento, a domanda, è concesso, nell'ordine, ai comuni, alle province, alle regioni, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione ed alle società sportive, ai centri militari.

Inoltre i ricavi delle lotterie sportive, dei concorsi pronostici eccetera al netto dei costi e del monte premi saranno devoluti interamente al CONI che, dedotte le spese per la propria amministrazione ed i versamenti per la costituzione dei fondi necessari per la partecipazione alle Olimpiadi, ai campionati mondiali ed al fondo di riserva, ripartirà quanto resta alle federazioni sportive riservando una quota non inferiore al 10 per cento agli enti di promozione sportiva.

In tal modo, con il sistema proposto, il finanziamento dello sport si articolerà su due grandi filoni: quello diretto dello

Stato in favore degli enti locali, delle società sportive e degli enti di promozione per la manutenzione, gestione, costruzione di impianti sportivi, per la attività del tempo libero, e l'autofinanziamento del CONI con i concorsi pronostici e le lotterie sportive per incentivare attraverso le federazioni nazionali e gli enti di promozione sportiva l'attività agonistica.

Inoltre, come terzo elemento, si colloca l'Istituto di Credito sportivo che, liberalizzatone l'accesso, può diventare veramente il centro finanziario propulsivo per la creazione di un adeguato patrimonio nazionale di attrezzature e di impianti.

Però allo Stato si chiede oltre alla contribuzione diretta anche una indiretta nel senso che le somme, impiegate per la costruzione di impianti sportivi dagli imprenditori, dalle società e dagli enti pubblici costituiranno oneri deducibili dal reddito complessivo agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e su quello delle persone giuridiche, sempre che gli impianti siano gestiti senza scopo di lucro e siano aperti ai lavoratori, alle loro famiglie, alle associazioni sportive scolastiche ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge nei suoi 130 articoli non ritiene di aver risolto tutti i complessi e diversi problemi che insistono sul campo dello sport nazionale globalmente inteso, ma di offrire una valida traccia per una approfondita discussione.

Si tratta, in altre parole, di dare pieno riconoscimento giuridico al valore sociale dello sport, a quanto sin ora il libero associazionismo ha attuato in favore dello sport, mantenendo distinto ma coordinato l'intervento statale nella armonica visione globale di un servizio posto a tutela e ad ausilio del cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

La Repubblica, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana, promuove la libera espressione dell'individuo nelle attività fisiche e sportive; riconosce l'educazione fisica e lo sport come momenti essenziali per l'educazione del cittadino nonché quale valido strumento per la salvaguardia della salute; tutela il diritto dei cittadini al libero associazionismo sportivo anche per il costruttivo impiego del tempo libero dall'attività lavorativa.

A tali fini è istituito il Servizio sociale per l'educazione fisica, lo sport e il tempo libero.

ART. 2.

Il Servizio sociale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero si articola:

a) nel Consiglio nazionale per l'educazione fisica, sportiva e del tempo libero (Consiglio nazionale);

b) nell'organizzazione scolastica;

c) nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

d) nelle Federazioni sportive nazionali;

e) negli enti di promozione sportiva;

f) nelle associazioni e nelle società sportive;

g) nei centri sportivi dei corpi militari e militarizzati;

h) negli enti per il tempo libero;

i) nel servizio di medicina per lo sport.

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE FISICA, LO SPORT, ED IL TEMPO LIBERO

ART. 3.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport e il tempo libero (Consiglio nazionale) che nel rispetto delle autonomie dei singoli organismi ha il compito di individuare, promuovere e coordinare sul piano nazionale ogni iniziativa in vario modo tendente allo sviluppo della educazione fisica, della pratica sportiva, dell'impiego del tempo libero.

A tali fini:

a) esprime parere su ogni questione attinente ai problemi dell'educazione fisica, dello sport ed il tempo libero;

b) predispone annualmente direttive di massima, determinando le priorità degli interventi per la attivazione, gestione e costruzione degli impianti per la pratica sportiva;

c) propone al Presidente del Consiglio dei ministri la destinazione dei fondi per l'attivazione, gestione e costruzione degli impianti;

d) predispone una relazione annuale sullo stato dello sport, dell'educazione fisica e dell'impiego del tempo libero;

e) esprime tramite il proprio Comitato esecutivo parere obbligatorio su ogni proposta o disegno di legge anche regionale o provinciale riguardante direttamente o indirettamente gli aspetti organizzativi, programmatici, disciplinari, assicurativi, fiscali e sanitari dello sport, dell'educazione fisica e del tempo libero;

f) adotta il proprio regolamento interno.

ART. 4.

Il Consiglio nazionale è composto:

1) dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Sottosegreta-

rio alla Presidenza del Consiglio, che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

3) da un rappresentante del Ministero della sanità;

4) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) da un rappresentante del Ministero del bilancio;

7) da un rappresentante del Ministero della difesa;

8) da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

9) dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano;

10) dal segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano;

11) dai presidenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

12) dai presidenti nazionali degli enti di promozione riconosciuti a norma della presente legge;

13) dai presidenti degli enti del tempo libero riconosciuti a norma della presente legge;

14) dai presidenti dei comitati regionali di cui all'articolo 8.

15) dagli assessori allo sport delle regioni anche a statuto autonomo e delle province autonome di Trento e Bolzano;

16) da un rappresentante del centro universitario sportivo italiano (CUSI);

17) dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo;

18) da 4 atleti olimpionici o mondiali di varie discipline sportive eletti ogni quattro anni, due dall'Associazione nazionale azzurri d'Italia e due dall'Associazione nazionale veterani sportivi;

19) da tre rappresentanti dell'ANCI, uno per il nord, uno per il centro ed uno per il meridione e le isole;

20) da un rappresentante dell'UPI;

21) da un rappresentante per ogni partito rappresentato in Parlamento;

22) da un rappresentante per ciascuno dei sindacati nazionali ammessi nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

I rappresentanti dei vari Ministeri non possono avere qualifiche inferiori a dirigente superiore o equiparate, ed il capo dell'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva rappresenta il Ministero della pubblica istruzione.

Per ciascuno dei componenti il Consiglio nazionale è nominato un sostituto.

ART. 5.

Il Consiglio nazionale elegge fra i propri componenti un Comitato esecutivo formato da otto membri più il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che lo presiede.

Il Consiglio nazionale di norma è convocato ogni sei mesi o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti in base ad uno specifico ordine del giorno.

ART. 6.

Il Consiglio nazionale è assistito da un proprio segretariato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le attuali competenze di carattere sportivo del Ministero del turismo e dello spettacolo sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

Il Consiglio nazionale, sulla base delle indicazioni fornite dai suoi comitati regionali, acquisita la cognizione delle si-

tuazioni e delle esigenze di ciascuna regione provvede:

1) alla individuazione delle linee di tendenza delle necessità per la tutela fisico-sanitaria, educativa, agonistica e del tempo libero del cittadino;

2) alla elaborazione dei criteri di base;

3) alla predisposizione dei corrispondenti provvedimenti;

4) alla elaborazione dei programmi;

5) alla emanazione dello schema di regolamento per i comitati regionali ed alla successiva approvazione del regolamento adottato da ciascun comitato;

6) al controllo della esecuzione e dell'applicazione di quanto stabilito.

Il Consiglio nazionale ai fini del compimento delle proprie attività può costituire, nel proprio ambito sottocommissioni di studi o comitati.

ART. 8.

Il Consiglio nazionale, in ciascuna regione a statuto ordinario e speciale, è presente con un apposito comitato composto:

a) dal Presidente della regione che lo presiede;

b) dagli assessori allo sport, alla pubblica istruzione, ai lavori pubblici, al turismo, alla sanità della regione;

c) dal provveditore agli studi;

d) dall'autorità militare più elevata in grado nella regione;

e) dagli assessori allo sport delle province e dei comuni capoluogo della regione;

f) dal rappresentante regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

g) dai rappresentanti regionali delle federazioni sportive;

h) dai rappresentanti regionali degli enti di promozione sportiva;

i) dai presidenti regionali degli enti per il tempo libero e degli organismi per le attività di diporto più rappresentative della regione;

l) da quattro atleti di alta qualificazione sportiva designati, nel proprio ambito, due dall'Associazione nazionale degli azzurri d'Italia e due dall'Associazione nazionale veterani sportivi.

Per ogni componente è nominato un sostituto.

Il Comitato regionale ai fini del conseguimento della propria attività può costituire, nel proprio ambito commissioni di studio.

Il Comitato régionale nomina nel suo seno un consiglio direttivo composto da 5 membri ed è assistito da una segreteria i cui componenti sono nominati al di fuori dei membri del comitato regionale stesso.

Con la costituzione del Comitato cessano dalle loro funzioni e dai loro compiti gli analoghi organismi comunque istituiti e qualsiasi sia la loro denominazione, ad eccezione dei comitati regionali del CONI.

ART. 9.

I comitati regionali hanno il compito:

1) di promuovere attività di studio nei settori dell'educazione fisica, delle attività motorie, dell'igiene della persona, delle attività del tempo libero;

2) di determinare le migliori condizioni per l'educazione fisica di massima dei giovani e per l'esercizio delle attività agonistiche nonché di quelle del tempo libero;

3) di sottoporre al Consiglio nazionale le conclusioni delle inchieste, delle indagini e degli studi volti ad accertare:

a) la consistenza e funzionalità delle attrezzature per l'educazione fisica, le attività agonistiche ed il tempo libero;

b) la consistenza della popolazione interessata alla educazione fisica, all'attività agonistica, al tempo libero;

c) le fonti locali di finanziamento delle attività esistenti;

d) le attività in atto ed il numero delle persone che vi partecipano;

e) le proposte per i piani a breve, medio e lungo periodo;

f) quanto altro indicato dal Consiglio nazionale;

4) di attuare nell'ambito di ciascuna regione i criteri di base fissati dal Consiglio nazionale;

5) di promuovere le necessarie iniziative sul piano regionale coordinando le attività locali nel quadro dei princìpi fissati dal Consiglio nazionale;

6) di completare lo schema di regolamento di cui all'articolo 7 e di sottoporlo per l'approvazione al Consiglio nazionale.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

ART. 10.

La scuola, sotto il controllo del capo dell'ispettorato per la educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali fissati dal Consiglio nazionale ed in applicazione dei piani educativo-sportivi elaborati dallo stesso ispettorato, d'intesa con il CONI, per le varie fascie di età scolare, provvede alle attività differenziate in relazione all'età dei giovani.

ART. 11.

La scuola, nel grado primario, assicura la formazione psico-motoria dei fanciulli secondo un programma tecnico basato sulla necessità di privilegiare il momento del gioco.

Nel grado secondario inferiore la preparazione, nell'assecondamento delle attitudini fisiche degli alunni, tende ad avvicinarli alla pratica pre-sportiva.

Nel grado medio superiore viene curato il mantenimento della condizione fisica dei giovani.

Per la pratica realizzazione di quanto ai precedenti commi, differenziatamente per i vari gradi è stabilito un congruo numero di ore di lezione.

ART. 12.

La scuola nell'ordine medio, inferiore e superiore, realizza oltre all'educazione fisica degli alunni, la massima attività agonistica nel proprio ambito indicendo campionati e confronti studenteschi nei vari sport. Cura inoltre, la partecipazione del maggior numero possibile di alunni ai Giochi della gioventù o ad altre manifestazioni similari, d'intesa con il CONI, o con i suoi comitati regionali e provinciali.

ART. 13.

Le palestre, gli impianti sportivi e le relative attrezzature degli istituti scolastici, compatibilmente con le esigenze didattiche, sono poste, a richiesta, a disposizione delle società, associazioni ed enti di promozione sportiva presenti nel territorio.

Gli oneri derivanti da tale uso esterno sono a carico, come spese obbligatorie, dell'ente proprietario degli impianti che ha facoltà di chiedere agli utenti una compartecipazione non superiore al 50 per cento del costo orario della gestione.

ART. 14.

L'ispettorato per la educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione:

1) elabora ed emana le norme di principio per la costituzione delle associazioni sportive scolastiche e di quelle ricreative;

2) tiene distinti registri per le associazioni sportive e per quelle ricreative di ciascun istituto;

3) integra le iniziative a livello dei provveditorati agli studi e dei singoli istituti per un coordinato sviluppo dei confronti agonistici fra scuole o istituti interessanti l'ambito di più province;

4) collabora sul piano nazionale con il CONI e con le federazioni sportive nazionali per l'armonico svolgimento delle reciproche attività anche per manifestazioni a carattere locale coordinando manifestazioni e calendari.

ART. 15.

Ogni plesso scolastico di nuova costruzione può ricevere l'autorizzazione di agibilità solo quando è dotato di adeguati impianti ed attrezzature per l'educazione fisica e sportiva.

I plessi scolastici già esistenti, privi delle necessarie infrastrutture, devono essere adeguati alle norme del comma precedente secondo le disposizioni impartite dall'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione a cui fanno carico per due terzi le spese per le costruzioni e le attrezzature; le restanti spese sono a carico della Regione.

ART. 16.

L'ispettorato per l'educazione fisica sportiva del Ministero della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con i provveditori agli studi, provvede alla ripartizione fra i singoli istituti dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività fisico-educative e sportivo-agonistiche sulla base del numero degli effettivi partecipanti in relazione alla popolazione scolastica dell'istituto, della attività svolta, con preferenza per le associazioni operanti in zone dove l'attività sportiva e quella ricreativa hanno carattere promozionale.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ART. 17.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con sede in Roma, è persona giuridica, dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa e, per le sue finalità, è eretto in ente morale di diritto pubblico.

Esso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 18.

Il CONI, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale (CIO) provvede:

1) a potenziare lo sport agonistico nazionale e la sua organizzazione;

2) a coordinare l'attività sportiva agonistica delle federazioni sportive riconosciute esercitando poteri disciplinari;

3) a vigilare sulle attività sportive agonistiche delle federazioni non riconosciute ed a disciplinare l'attività da qualunque altro ente esercitate in campo sportivo;

4) a preparare, in accordo con le federazioni interessate, gli atleti per le olimpiadi e per i campionati del mondo;

5) a decidere, d'intesa con le federazioni, i limiti agonistici ed i tempi della loro realizzazione da parte dei singoli atleti per la loro ammissione nella rappresentativa nazionale alle olimpiadi ed ai campionati del mondo;

6) ad approntare i mezzi economico-finanziari necessari per la partecipazione della rappresentativa atletica italiana dei giudici e dei tecnici alle olimpiadi, ed ai campionati del mondo, concorrendo nella spesa delle rispettive federazioni;

7) a dettare le norme per la tenuta dei pubblici registri delle società sportive;

8) a tenere il pubblico registro delle federazioni sportive ed a rilasciarne attestazioni per la pubblicità nei confronti dei terzi;

9) a promuovere ed organizzare i concorsi pronostici connessi con le attività sportive provvedendo alla loro gestione;

10) a promuovere direttamente, in accordo con le federazioni interessate, la costruzione di impianti sportivi con facoltà di affidarne la manutenzione e la gestione ad altro ente.

ART. 19.

Sono organi del CONI:

a) il consiglio nazionale;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il segretario generale;

e) i revisori dei conti.

ART. 20.

Il Consiglio nazionale del CONI è composto dai presidenti delle federazioni nazionali riconosciute.

Il segretario generale esercita le funzioni di segretario.

Quando il consiglio nazionale procede alla elezione degli organi della giunta esecutiva o assume impegni eccedenti l'ordinaria amministrazione le mansioni di segretario sono svolte da un notaio.

ART. 21.

Alle riunioni del Consiglio nazionale del CONI partecipano senza diritto di voto:

1) i membri italiani del Comitato internazionale olimpico (CIO);

2) il capo dell'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione;

3) un rappresentante del Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero;

4) i componenti del collegio dei revisori dei conti.

ART. 22.

Il Consiglio nazionale del CONI, in via ordinaria, si riunisce una volta ogni anno solare e non oltre il quinto mese dopo la celebrazione della olimpiade.

Nel corso di questa assemblea procede al rinnovo degli organi direttivi.

Quando non sia celebrata una olimpiade il rinnovo delle cariche sociali ha luogo entro i 60 giorni successivi al compimento del quadriennio.

ART. 23.

La nomina del presidente del CONI ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alla designazione fatta dal Consiglio nazionale del CONI.

ART. 24.

Il Consiglio nazionale del CONI:

1) designa il presidente;

2) elegge fra i suoi componenti due vice presidenti;

3) elegge fra i suoi componenti sei persone per la costituzione della giunta esecutiva, oltre al presidente, ai due vice presidenti ed a due rappresentanti del personale che ne fanno parte di diritto;

4) nomina il segretario generale;

5) stabilisce gli indirizzi generali della attività dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica in attuazione delle direttive del CIO;

6) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni, i conti consuntivi ed ap-

prova la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;

7) delibera, ai sensi delle precedenti norme, sulle domande di riconoscimento delle nuove federazioni sportive nazionali;

8) delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al Presidente e l'ammontare dei gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali;

9) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica in ciò vincolando le federazioni interessate;

10) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità;

11) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta o di cui sia stata chiesta iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci dei suoi componenti;

12) provvede alla periodica pubblicazione di un bollettino contenente le deliberazioni prese dai propri organi e dalle federazioni sportive nazionali.

ART. 25.

La convocazione del Consiglio nazionale in via straordinaria ha luogo su iniziativa del presidente del CONI o su richiesta scritta di un quarto dei suoi componenti aventi diritto al voto in base a specifico ordine del giorno.

ART. 26.

Ad ogni riunione il Consiglio nazionale del CONI elegge nel proprio seno un presidente.

Le cariche di presidente del CONI, di componente la giunta esecutiva, di segretario generale e di revisore dei conti sono incompatibili con quella di presidente dell'assemblea del Consiglio nazionale del CONI.

ART. 27.

Nelle riunioni ordinarie ed in quelle straordinarie convocate su iniziativa del presidente del CONI, questi assume il compito di relatore all'assemblea del Consiglio nazionale.

Nelle riunioni straordinarie su iniziativa dei componenti il Consiglio nazionale del CONI le funzioni di relatore spettano ad uno dei firmatari della richiesta di convocazione.

ART. 28.

L'assemblea del Consiglio nazionale del CONI è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per l'approvazione delle deliberazioni, di norma, è richiesta la maggioranza dei presenti salvo quanto altro disposto dalla presente legge o da norme particolari.

Non contribuiscono alla formazione del numero legale il presidente del CONI, i componenti della giunta, il segretario generale, né coloro che per legge non hanno diritto al voto.

ART. 29.

Possono essere eletti a componenti della giunta esecutiva i presidenti di federazione sportiva con almeno quattro anni di anzianità di carica.

I membri eletti nella giunta esecutiva delegano un componente del direttivo della propria federazione sportiva a ricoprire il posto nel Consiglio nazionale del CONI.

ART. 30.

La giunta esecutiva:

1) provvede alla direzione della gestione amministrativa del CONI secondo le direttive del Consiglio nazionale;

2) predispone la relazione sulla gestione, lo stato di previsione della spesa, il conto consuntivo e le relative variazioni;

3) esercita il potere di controllo sui servizi e sugli uffici nonché sul personale distaccato presso le federazioni sportive e gli organi periferici del CONI;

4) riceve, esamina ed approva i conti consuntivi, lo stato di previsione della spesa delle singole federazioni che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine della loro comunicazione al Parlamento ed al Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero;

5) provvede al riparto dei fondi alle federazioni nazionali;

6) esamina gli statuti e i regolamenti interni delle federazioni nazionali e li propone all'approvazione del Consiglio nazionale del CONI;

7) predispone le norme relative all'ordinamento degli uffici, alla assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dal CONI e le sottopone al Consiglio nazionale del CONI per le deliberazioni di competenza;

8) predispone le norme per la organizzazione, l'attività del Centro di medicina sportiva, la nomina dei medici sportivi, il loro stato giuridico ed economico nonché per la biblioteca del CONI che assume anche il compito della istituzione e gestione del Centro archivistico dello sport;

9) ha facoltà di controllare disciplinarmente le gestioni amministrativo-contabili e le attività tecniche delle federazioni sportive nazionali;

10) coordina le attività e le manifestazioni agonistiche delle federazioni sportive al fine di un loro armonico calendario;

11) delibera sulle azioni e sulle resistenze in giudizio dell'ente nonché su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio nazionale del CONI o al presidente;

12) adotta le deliberazioni d'urgenza in sostituzione del Consiglio nazionale del

CONI sottoponendole a ratifica nella prima riunione;

13) istruisce le pratiche relative alle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali;

14) nomina, su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari nazionali preponendoli a specifici settori dell'organizzazione;

15) nomina e revoca su proposta delle competenti federazioni sportive i segretari delle federazioni;

16) nomina i componenti dei comitati regionali e ratifica le elezioni dei rispettivi presidenti ed analogamente provvede per i comitati provinciali, oltre che a nominare i conservatori dei registri della società;

17) attua quanto disposto dalla presente legge non compreso nella elencazione dal presente articolo.

ART. 31.

Il presidente del CONI, di norma, convoca una volta al mese la giunta esecutiva ed ogni qualvolta è necessario.

La giunta esecutiva è inoltre convocata su richiesta scritta con apposito ordine del giorno sottoscritto da almeno sette componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti.

ART. 32.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale del CONI e della giunta esecutiva sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario nonché, quando necessario da un notaio, debbono essere approvati nella prima riunione successiva dall'organo.

Le deliberazioni sono esecutive dal quindicesimo giorno decorrente da quello

del loro invio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nei casi e per motivi di urgenza le deliberazioni, con il voto della maggioranza dei componenti dell'organo, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Il Presidente del Consiglio dei ministri entro 15 giorni dal ricevimento delle delibere si pronuncia, se del caso, sul loro annullamento.

Le deliberazioni relative agli stati di previsione della spesa, al consuntivo, alle variazioni di bilancio sono soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 33.

Il CONI, e le federazioni sportive tramite il CONI, ogni anno, presentano al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Consiglio nazionale per l'educazione fisica, lo sport ed il tempo libero lo stato di previsione per la spesa, il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul programma da attuare.

La documentazione è presentata al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con il parere del Consiglio nazionale per l'eduzione fisica, lo sport ed il tempo libero.

ART. 34.

Entro trenta giorni dalle dimissioni, decadenza, revoca o mancanza del presidente del CONI il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario sino alla normale ricostituzione dell'organo.

La gestione commissariale non può eccedere i sei mesi né può essere prorogata.

ART. 35.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presi-

dente del CONI per persistente inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative oltre che per omissione di atti dovuti nell'esercizio delle loro funzioni tali da compromettere un normale funzionamento dell'ente.

ART. 36.

Il presidente del CONI dura in carica quattro anni e può essere confermato in immediata successione di tempo per una sola volta.

Il presidente è eletto fra i componenti della giunta esecutiva o fra i presidenti di federazioni sportive nazionali con almeno quattro anni di anzianità di carica.

La carica di presidente del CONI è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società ed associazioni sportive.

ART. 37.

Il presidente, a tutti gli effetti, rappresenta il CONI sia nei rapporti interni sia rispetto ai terzi; convoca il Consiglio nazionale; convoca e presiede la giunta esecutiva, attua le deliberazioni del Consiglio nazionale del CONI e della giunta esecutiva; adotta i provvedimenti di urgenza; adotta i provvedimenti relativi alle azioni ed alla resistenza in giudizio sottoponendole a ratifica della giunta esecutiva alla prima riunione successiva; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita i poteri a lui demandati da legge o da regolamento.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento è sostituito dal vice presidente più anziano di carica o a parità di carica più anziano di età.

ART. 38.

Il segretario generale è nominato dal Consiglio nazionale, su una rosa di almeno tre nominativi proposti dalla giunta

esecutiva, sulla base di una graduatoria di merito in relazione alle precedenti attività organizzative e manageriali svolte, alle attività effettuate nell'ambito dell'organizzazione sportiva nonché del titolo di studio e conoscenza di lingue straniere.

ART. 39.

Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici del personale; collabora con il presidente all'attuazione delle deliberazioni; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Risponde del proprio operato al presidente il quale, in base a delibera della giunta esecutiva, ne può proporre al Consiglio nazionale del CONI, in ogni momento, la sostituzione.

Il presidente del CONI per singoli casi specifici approvati dalla giunta esecutiva può affidare la rappresentanza del CONI al segretario generale.

ART. 40.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri e da due supplenti, di massima scelti fra i funzionari dello Stato a riposo con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparato, di cui almeno due iscritti nel ruolo nominale dei revisori dei conti.

Un revisore effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina, su proposta della giunta esecutiva del CONI, i revisori dei conti i quali, nel proprio seno, eleggono il presidente.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

ART. 41.

Lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dal CONI è regolato dalla normativa direttamente discussa

ed approvata dalla conferenza congiunta della delegazione del CONI e della delegazione dei sindacati appartenenti alle confederazioni nazionali rappresentate nel CNEL nonché, a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli altri sindacati presenti nel CONI.

La conferenza congiunta, tramite le delegazioni, sottopone per l'approvazione le ipotesi di accordo alla giunta esecutiva del CONI ed al direttivo dei sindacati.

Approvata l'ipotesi di accordo, il CONI la sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il parere del Ministro del tesoro, l'approva o ne dà comunicazione motivata con osservazioni scritte entro trenta giorni dal ricevimento. Scaduto il termine di cui sopra l'ipotesi si intende ratificata anche con il silenzio.

L'assunzione del personale, le strutture e lo sviluppo delle carriere, i diritti, i doveri, l'orario di lavoro, le responsabilità ed i procedimenti disciplinari sono determinati dal regolamento organico approvato dal Consiglio nazionale del CONI su proposta della giunta esecutiva in accordo con tutte le organizzazioni sindacali rappresentate nel CONI.

Le delibere con cui il CONI adotta, modifica o integra la consistenza organica di ciascun ruolo o di ciascuna qualifica sono sottoposte alla approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni le approva e le restituisce al CONI con motivate osservazioni per il riesame. Trascorsi trenta giorni le delibere non restituite si intendono approvate.

Le delibere diventano comunque esecutive quando, nonostante i rilievi, sono nuovamente confermate con una deliberazione del CONI, sempre che i rilievi mossi non attengano ad osservazioni su vizi di legittimità, che debbono essere effettuate con la specifica indicazione delle norme violate anche con riferimento a princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Nell'ambito del CONI e delle federazioni sportive nazionali cessano di avere

effetto le norme previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

ART. 42.

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale del CONI con il compito di coordinare, promuovere e disciplinare le attività sportive nella regione stessa secondo le direttive del CONI.

ART. 43.

I comitati regionali sono composti da sette membri ed alle riunioni partecipano senza diritto di voto i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti.

I componenti del comitato regionale sono eletti ogni quattro anni dai presidenti regionali delle federazioni sportive nazionali.

La carica di presidente e di componente dei comitati regionali è incompatibile con altre cariche sportive.

ART. 44.

In ciascuna provincia è costituito un comitato del CONI composto da cinque membri con il compito di coordinare, promuovere e disciplinare le attività sportive della provincia in base alle direttive del comitato regionale sentiti i rappresentanti delle federazioni sportive interessate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti, e di attuare quanto altro disposto dalla presente legge.

Il comitato provinciale ha l'obbligo della tenuta del registro delle società sportive, di rilasciare certificazione a tutela dei diritti dei terzi, di vidimare i libri obbligatori per le società sportive.

A tal fine il CONI, per ciascuna provincia, destina un proprio funzionario per la conservazione del registro.

Per i comitati provinciali valgono le norme previste per i comitati regionali, in quanto applicabili.

ART. 45.

Ai componenti degli organi collegiali del CONI, per ciascuna riunione, spetta un gettone di presenza secondo la determinazione del Consiglio nazionale del CONI.

Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua sul bilancio del CONI nella misura determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

ART. 46.

Le federazioni sportive nazionali, per gli scopi sociali che perseguono, hanno personalità giuridica, e sono elevate a enti morali.

Esse sono l'organo di coordinamento, di promozione, di indirizzo, e disciplinare delle società e delle associazioni sportive ad esse affiliate.

ART. 47.

Le federazioni sportive nazionali hanno il compito:

a) di curare la preparazione degli atleti della rispettiva specialità per la partecipazione alle olimpiadi ed ai campionati del mondo di intesa con il CONI, nonché ai campionati europei;

b) di indire annualmente i campionati nazionali assoluti e quelli di categoria;

c) di promuovere ed organizzare incontri internazionali, di partecipare a quelli indetti da federazioni straniere curando l'adeguata preparazione degli atleti.

d) di curare gli atleti di interesse olimpionico e nazionale;

e) di costituire nel proprio ambito centri di studio e di specializzazione per medici sportivi, allenatori, tecnici, organizzatori, ufficiali di gara;

f) di provvedere, partecipare e promuovere la costituzione di impianti o centri sportivi;

g) di coordinare, potenziare e disciplinare le attività delle società e delle associazioni sportive affiliate.

ART. 48.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ciascuna federazione sportiva procede alla propria ricostituzione in applicazione e nel rispetto delle norme della presente legge.

ART. 49.

Ciascun presidente federale convoca il consiglio federale in carica e, alla presenza di un notaio, per atto pubblico procede alla ricostituzione della federazione.

La formula dell'atto costitutivo e le modalità, analoghe per tutte le federazioni sportive, sono predisposte dalla segreteria generale del CONI.

ART. 50.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione per estratto dell'atto costitutivo della federazione sul foglio annunzi legali, il presidente federale ha il dovere di convocare l'assemblea delle società e delle associazioni affiliate, per l'approvazione dello statuto.

ART. 51.

Sino al momento dell'approvazione dello statuto federale e della nomina degli organi della federazione da parte dell'assemblea delle società ed associazioni affiliate il presidente federale conserva tutti i poteri, le attribuzioni, nonché le responsabilità della carica.

ART. 52.

Con la convocazione della prima assemblea è diramata a tutte le società e associazioni affiliate copia della bozza dello statuto federale.

La convocazione di ogni assemblea federale è diramata almeno trenta giorni prima della riunione con specifico ordine del giorno con in allegato, quando è possibile, la copia dei documenti che, altrimenti, per la loro visione sono depositati presso la segreteria della federazione dall'ottavo giorno precedente la data di convocazione.

ART. 53.

Nello statuto, oltre a quanto previsto nella presente legge, deve essere specificato che:

a) all'assemblea federale ciascuna società o associazione, come tale è portatrice di tanti voti secondo quanto è stabilito uniformemente per tutte le federazioni dal relativo regolamento interno;

b) oltre alle società e associazioni, partecipano all'assemblea federale con diritto di voto un rappresentante per ciascuna categoria organizzata dei tecnici che prestano la loro attività nell'ambito federale o societario nonché degli ufficiali di gara;

c) ai componenti della direzione nazionale, della presidenza nazionale, è riconosciuto un rimborso spese;

d) ai revisori dei conti è riconosciuta una indennità annua.

ART. 54.

Organi di ciascuna federazione sono:

1) l'assemblea delle società, delle associazioni e dei rappresentanti delle categorie tecniche;

2) il consiglio federale;

3) la presidenza nazionale;

4) il presidente;

5) i revisori dei conti.

ART. 55.

L'assemblea è convocata in via ordinaria ogni due anni non oltre il diciottesimo mese antecedente l'olimpiade ed entro il terzo mese successivo alla olimpiade.

In via straordinaria, su iniziativa del presidente, o nel caso di suo impedimento o mancanza dalla presidenza nazionale, oppure su richiesta scritta di almeno i due terzi della presidenza nazionale l'assemblea può essere convocata su specifico ordine del giorno.

ART. 56.

L'assemblea ordinaria delle società, delle associazioni e dei rappresentanti delle categorie tecniche, nella sua riunione dopo la celebrazione della olimpiade procede alla elezione del consiglio federale ed alla nomina dei revisori dei conti.

Gli eletti durano in carica per 4 anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

ART. 57.

Il consiglio federale composto da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto rappresentanti della società e delle categorie, ed eletti dalla assemblea in via ordinaria, si riunisce una volta ogni sei mesi oppure, in via straordinaria, su iniziativa del presidente federale o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti in base a specifico ordine del giorno.

ART. 58.

La presidenza nazionale, oltre al presidente, è formata da quattro persone possibilmente scelte una per ciascuna delle ripartizioni del nord, del centro, del sud, delle isole del territorio dello Stato.

I componenti della presidenza nazionale coadiuvano il presidente nella gestione della federazione e possono nel loro seno eleggere un vice presidente.

Le riunioni hanno luogo una volta al mese e, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti con specifico ordine del giorno.

ART. 59.

Il presidente rappresenta la federazione a tutti gli effetti e ne assume i poteri e le responsabilità.

In caso di assenza o di impedimento del presidente subentra il vice presidente, qualora eletto, oppure il più anziano dei componenti la presidenza, per un periodo non superiore ai sessanta giorni, che alla scadenza ha l'obbligo di convocare entro quindici giorni l'assemblea per il rinnovo della carica.

ART. 60.

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre persone, di cui almeno uno iscritto nel ruolo nominale dei revisori dei conti. Due dei revisori effettivi e due supplenti sono eletti dall'assemblea federale, fra persone anche non rappresentanti società o associazioni federate.

Il terzo componente del consiglio dei revisori dei conti ed il suo sostituto sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.

Al collegio dei revisori dei conti competono tutti i diritti e gli obblighi di legge.

ART. 61.

Ogni federazione ha un segretario designato dal CONI fra il proprio personale di ruolo, d'intesa con il presidente federale.

Al segretario compete la direzione e la sorveglianza degli uffici e del personale; ha il dovere di collaborare con il presidente e con gli altri organi federali.

Può essere sostituito a propria richiesta o per iniziativa del presidente d'intesa con il CONI sulla base di comprovati motivi.

ART. 62.

Ogni federazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti registri:

1) registro delle società, delle associazioni e degli enti di promozione sportiva riconosciuti;

2) registro dei verbali della assemblea;

3) registro dei verbali del consiglio federale;

4) registro dei verbali dell'ufficio di presidenza;

5) libro giornale con la indicazione di tutte le operazioni economiche.

I rappresentanti delle società e delle associazioni nonché delle categorie tecniche hanno diritto di esaminare i libri sociali nei quindici giorni antecedenti ogni assemblea ordinaria.

In qualsiasi momento possono chiedere ed ottenere copia per estratto delle delibere e dei verbali.

I libri ed i registri sono annualmente vidimati senza alcun onere dall'ufficio del registro.

ART. 63.

Ogni federazione ha accesso all'istituto del credito sportivo per la realizzazione, completamento e sviluppo di impianti sportivi.

ART. 64.

Il personale delle federazioni sportive riconosciuto dal CONI è inquadrato in un unico ruolo nazionale e, salvi i diritti quesiti, può essere sempre spostato da federazione a federazione o ad altri uffici su iniziativa del CONI o su pro-

posta del presidente federale e, in ogni caso, di intesa con i responsabili degli enti interessati.

ART. 65.

Il capitale sociale di ogni federazione è costituito dagli immobili, dai valori e dai contanti, di proprietà o di competenza della federazione.

Esso è garantito dal CONI.

ART. 66.

Ogni federazione sportiva gestisce autonomamente i proventi che, di norma, sono costituiti:

1) dalla partecipazione alla ripartizione degli utili dei proventi dei concorsi pronostici e lotterie sportive;

2) da eventuali contributi particolari del CONI;

3) dai proventi delle affiliazioni delle società, delle associazioni e degli enti di promozione sportiva;

4) dai proventi del tesseramento degli atleti;

5) dai proventi di manifestazioni sportive;

6) dagli utili della gestione dei fondi, titoli, valori, immobili, impianti;

7) da lasciti o donazioni.

ART. 67.

Lo stato di previsione della spesa ed il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti nonché da una relazione, a firma del presidente, illustrativa dell'attività svolta e di quella programmata per il nuovo anno, con annessa tabella dello stato patrimoniale, degli impegni pluriennali e della valutazione degli accantonamenti.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. 68.

Sono enti di promozione sportiva le organizzazioni polisportive a diffusione nazionale che perseguono lo scopo di diffondere la pratica sportiva sia formativa che agonistica o ricreativa del tempo libero.

ART. 69.

Gli enti di promozione sportiva che rispondano ai requisiti stabiliti dalla presente legge sono riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono iscritti agli effetti di ogni pubblicità nei confronti di terzi in un apposito registro tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce all'ente di promozione sportiva personalità giuridica.

ART. 70.

Gli enti di promozione sportiva per ottenere il riconoscimento di cui al precedente articolo presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri corredata:

1) da copia autentica dell'atto costitutivo;

2) da copia autentica dello statuto;

3) dalla dichiarazione di almeno quindici comitati regionali del CONI comprovanti la presenza organizzativa dell'ente di promozione sportiva in ciascuna regione;

4) dalle dichiarazioni rilasciate dai comitati provinciali del CONI a comprova della affiliazione all'ente di promozione sportiva di società e di associazioni sportive.

Dall'atto costitutivo e dallo statuto deve risultare che l'ente di promozione sportiva agisce senza alcun fine di lucro, e che nella organizzazione interna sono applicati i princìpi democratici.

ART. 71.

Il riconoscimento di un ente di promozione sportiva da parte del Presidente del Consiglio dei ministri può essere concesso quando le società o le associazioni affiliate all'ente di promozione sportiva sono non meno di trecento per un complesso di non meno di 50.000 fra soci ed atleti tesserati.

L'ente di promozione sportiva perde la propria personalità giuridica, e decade dai benefici previsti dalla presente legge, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando per due anni consecutivi le società o le associazioni sportive affiliate o il numero, fra soci ed atleti tesserati, risulta essere inferiore al minimo stabilito nel precedente comma di questo articolo.

ART. 72.

Gli enti di promozione sportiva già riconosciuti dal CONI all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto nel registro della Presidenza del Consiglio dei ministri e riconosciuti persone giuridiche.

ART. 73.

L'atto costitutivo dell'ente di promozione sportiva deve contenere la precisazione delle società e delle associazioni sportive nonché di singole persone quali soci promotori, la denominazione, la sede, le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e quanto altro previsto dalla presente legge per le società sportive.

All'atto costitutivo, di cui fa parte integrante, è allegato lo statuto.

L'ente di promozione sportiva è obbligato alla tenuta dei registri ed alla applicazione delle norme previste per le società sportive.

ART. 74.

Possono essere soci degli enti di promozione sportiva le società sportive, le associazioni sportive, ed i singoli individui.

Le società e le associazioni sportive debbono essere affiliate ad un solo ente di promozione sportiva.

ART. 75.

Gli enti di promozione sportiva possono stare in giudizio, acquistare a titolo gratuito od oneroso, contrarre mutui, accedere all'Istituto per il credito sportivo, possedere ed amministrare:

a) le quote sociali;

b) gli incassi derivanti da manifestazioni sportive;

c) i locali destinati alle sedi sociali;

d) gli impianti sportivi;

e) i contributi di enti pubblici e privati;

f) i beni patrimoniali e mobiliari.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto l'ente di promozione sportiva con il proprio patrimonio.

ART. 76.

Ciascun ente di promozione sportiva gode del contributo annuale del CONI come previsto dall'articolo 128 della presente legge. Di tale ammontare il 30 per cento va attribuito in misura uguale a ciascun ente ed il restante 70 per cento proporzionalmente all'attività svolta.

DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE GENERALITÀ

ART. 77.

Ai fini dello sviluppo delle attività sportivo-agonistiche, le persone che intendono promuovere iniziative continuativamente organizzate si costituiscono in:

1) società giuridicamente riconosciute ai sensi della presente legge;

2) associazioni di fatto, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

ART. 78.

Le società giuridicamente riconosciute e le associazioni hanno l'obbligo di organizzare i mezzi ed i servizi per la partecipazione all'attività sportivo-agonistica dei propri associati con esclusione di qualsiasi finalità di lucro.

Esse possono, con l'autorizzazione della rispettiva federazione sportiva o ente di promozione sportiva, cui debbono essere affiliate, promuovere a pagamento corsi di insegnamento delle pratiche sportive, noleggiare a terzi propri impianti ed attrezzature, effettuare manifestazioni, ma con l'obbligo di impiegarne i ricavi ai soli fini dell'ammortamento di impianti, per nuove costruzioni, per il potenziamento della preparazione e partecipazione agonistica dei propri soci ed associati.

In nessun caso i proventi possono essere distribuiti fra i soci o gli associati sotto forma di utili o altro, salvo il caso della liquidazione delle quote conferite o rimborso di somma o utilità comprovatamente prestate.

LE SOCIETÀ SPORTIVE

ART. 79.

Le società sportive si costituiscono per atto pubblico in carta libera, sottoscritto

da almeno undici soci fondatori; tale atto costitutivo deve contenere:

1) le generalità dei fondatori, il loro domicilio, la cittadinanza;

2) la denominazione della società e la indicazione della sede;

3) l'oggetto sociale;

4) la quota di conferimento di ciascun socio o il valore dei crediti o beni conferiti;

5) la indicazione del reimpiego degli utili di gestione ai fini del potenziamento delle attività e del patrimonio sociale;

6) il diritto al rimborso della quota conferita da ciascun socio, sua gradualità ed indicizzazione;

7) la destinazione, in caso di scioglimento della società, degli utili e del patrimonio a fini di pubblica utilità;

8) le generalità degli amministratori ed i loro poteri, con la precisazione della persona cui spetta la rappresentanza della società;

9) la riserva di designare i componenti del collegio sindacale;

10) la durata della società che non può essere inferiore agli anni nove.

Lo statuto sociale anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo ed è a questo allegato.

ART. 80.

Il notaio, ricevuto l'atto costitutivo, rilascia ai soci fondatori una o più copie in carta semplice al fine di ottenere dalla competente federazione sportiva la dichiarazione di affiliazione.

Il notaio, acquisita la dichiarazione di affiliazione della società, deposita l'atto costitutivo con gli allegati presso l'ufficio del registro del comitato provinciale del CONI nella cui circoscrizione è fissata la sede sociale.

Il comitato provinciale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite per legge, accertata l'affiliazione della società ad una o più federazioni sportive, procede alla iscrizione. In caso contrario, con lettera raccomandata, rinvia gli atti con proprie osservazioni al presidente della società.

L'atto costitutivo e lo statuto sono pubblicati per estratto a cura del comitato provinciale del CONI nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui la società ha sede e nel bollettino del CONI.

Gli atti di costituzione, di iscrizione e di pubblicazione sono esenti da imposte, tasse, diritti o spese di qualsiasi natura salvo l'onorario del notaio.

ART. 81.

Lo statuto, tra l'altro, deve contenere:

a) la precisa determinazione dell'attività sportiva assunta quale oggetto sociale o con carattere di prevalenza;

b) la determinazione delle modalità per l'elezione delle cariche sociali nel rispetto dei princìpi democratici. Ciascun socio, a prescindere dal valore delle quote conferite, ha diritto ad un solo voto e può essere portatore, al massimo, di due deleghe;

c) il divieto della distribuzione degli utili ai soci; tali utili debbono venire impiegati per i fini istituzionali della società;

d) le norme per l'ammissione a socio, decorrenza, diritti e doveri;

e) la precisazione dei poteri dell'assemblea, cui comunque spetta l'approvazione del conto consuntivo e dello stato di previsione della spesa, l'elezione degli amministratori, dei revisori dei conti, la decisione sullo scioglimento della società, sulle modifiche statutarie, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori in caso di scioglimento;

f) le modalità di costituzione dell'assemblea, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione;

g) le modalità di convocazione dell'assemblea, ivi compresa la convocazione su richiesta della minoranza dei soci che non può essere prevista in misura superiore ad un quarto dei soci stessi;

h) la durata in carica degli amministratori per un periodo non superiore ai quattro anni con facoltà di conferma anche immediatamente successiva;

i) la durata dell'esercizio sociale che va rapportata all'anno solare;

l) la gratuità degli incarichi degli amministratori;

m) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive;

n) le garanzie del diritto di recesso del socio in qualsiasi momento;

o) la regolamentazione del pagamento delle quote;

p) la composizione del collegio sindacale;

q) la facoltà di costituire sedi distaccate anche in altro comune con o senza autonomia amministrativa o di gestione.

Le modifiche dello statuto debbono essere depositate presso l'ufficio di registro del comitato provinciale del CONI che provvede alla pubblicazione per estratto sul foglio annunzi legali della provincia.

Debbono inoltre essere depositati gli atti concernenti il trasferimento della sede sociale e le nomine dei nuovi amministratori.

Tali fatti sono opponibili ai terzi solo dalla data del deposito della variazione presso l'ufficio del registro del comitato provinciale del CONI.

ART. 82.

Il presidente è eletto dall'assemblea fra i suoi componenti e partecipa di diritto alle riunioni di qualsiasi organo sociale.

ART. 83.

Il collegio sindacale si compone di almeno tre componenti effettivi e tre supplenti di cui almeno uno iscritto nel ruolo nominativo dei revisori dei conti.

Ha il compito di controllare l'amministrazione della società, di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il collegio sindacale ha l'obbligo di vagliare qualsiasi esposto di carattere amministrativo-contabile presentato dai soci e di riferire agli amministratori oppure, in casi di dissenso, sottoporre la questione all'assemblea.

I componenti del collegio sindacale hanno diritto ad un compenso.

ART. 84.

La società sportiva deve tenere i seguenti libri obbligatori:

a) il libro giornale, con la indicazione di tutte le operazioni economiche;

b) il libro dei soci, nel quale devono essere indicate tutte le modifiche relative ai soci stessi;

c) il libro dei verbali dell'assemblea;

d) il libro dei verbali di ciascun organo collegiale.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e chiedere estratti delle delibere nei quindici giorni che precedono la data di convocazione dell'assemblea.

I libri, annualmente, debbono esser vidimati gratuitamente dal comitato provinciale del CONI.

ART. 85.

Gli amministratori hanno l'obbligo di redigere il bilancio con chiarezza e precisione in modo da rendere evidente la situazione patrimoniale della società.

Il bilancio deve indicare chiaramente le riserve ed i criteri di valutazione degli elementi all'attivo. Il bilancio, corredato dai relativi documenti giustificativi, deve essere depositato nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 86.

Le società possono stare in giudizio, acquistare a titolo gratuito o oneroso, contrarre mutui, possedere ed amministrare:

1) i conferimenti dei soci;

2) gli incassi ed i proventi delle manifestazioni o attività sportive;

3) gli impianti sociali;

4) gli impianti destinati all'esercizio della pratica sportiva;

5) i contributi e le sovvenzioni delle federazioni sportive nazionali, di enti pubblici e privati;

6) i lasciti e le donazioni;

7) i beni patrimoniali e mobiliari.

ART. 87.

La cessazione dei requisiti previsti dalla presente legge per le società comporta la decadenza dei relativi benefici.

Gli atti compiuti al fine di effettuare una attività diversa da quella sportiva o con i quali simulare fini o scopi estranei allo statuto della società sono nulli ed investono la personale responsabilità di quanti li hanno posti in essere o vi hanno coscientemente partecipato.

Gli atti che determinano la decadenza dai benefici di cui alla presente legge sono sottoposti al conservatore del registro che, istruita la pratica, anche con l'audizione delle parti, la rimette con proprio parere non vincolante alla decisione del comitato provinciale.

Le parti interessate, attraverso la decisione del comitato provinciale possono adire, entro 15 giorni dalla comunicazione, il comitato regionale del CONI che decide nei quindici giorni successivi dalla data dei ricevimenti degli atti.

Nel caso di non acquiescenza le parti, entro trenta giorni, possono adire in via ordinaria il tribunale.

ART. 88.

Alle società sportive sono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme previste dal codice civile per le società per azioni e per le società cooperative a responsabilità limitata.

Le società sportive nella compilazione del proprio bilancio annuale provvedono ai sensi delle norme previste nel codice civile per le società per azioni e li depositano presso l'apposito ufficio dei comitati provinciali del CONI.

Alle società sportive, si applica, altresì, l'articolo 2523 del codice civile per la trasferibilità delle quote delle azioni.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società sportiva con il proprio patrimonio.

ART. 89.

Le società sportive hanno accesso all'istituto per il credito sportivo e godono dei benefici fiscali per gli atti inerenti alla operazione di credito, con esclusione di qualsiasi aggravio di imposta, tassa, diritto o tributo erariale o locale.

Tutte le attività compiute dalle società ed inerenti l'organizzazione e la pratica sportiva sono esenti da qualsiasi imposta, tassa, tributo o diritto erariale o locale.

Contributi, lasciti e donazioni a favore delle società sportive sono detraibili dai relativi imponibili per le imposte dirette ed indirette.

Le esenzioni sono applicate d'ufficio in riferimento alla presente legge di cui è fatta menzione in calce ai relativi atti.

ART. 90.

Le società sportive sono sottoposte alle autorizzazioni e ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Sono soggette ad autorizzazione le deliberazioni concernenti le operazioni di mutuo, l'acquisto o la vendita di beni immobili.

Nel caso in cui, entro tre anni, la insolvenza delle società sportive sia conseguente ad atti autorizzati con negligenza dalla federazione sportiva nazionale, queste sono solidalmente responsabili con la società.

Nel caso di società affiliata a più federazioni, le autorizzazioni ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui l'atto di gestione si riferisce o che risulti essere prevalente sulle altre attività.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ART. 91.

Le associazioni sportive, considerate agli effetti della presente legge quali associazioni di fatto, per lo sviluppo delle attività agonistiche possono affiliarsi agli enti di promozione sportiva, e alle federazioni sportive.

ART. 92.

Le associazioni sportive come tali non possono assumere impegni finanziari ed in ogni caso la responsabilità fa carico personalmente al presidente, se deliberata dal consiglio direttivo, o all'associato che ha assunto impegni con i terzi.

ART. 93.

Le associazioni sportive non possono accedere all'istituto del Credito sportivo ed eventuali finanziamenti per specifiche manifestazioni possono essere conseguiti tramite l'ente di promozione sportiva cui sono affiliate.

Della destinazione e dell'impiego del finanziamento risponde civilmente e penalmente il presidente dell'associazione.

ART. 94.

L'associazione si costituisce con atto privato non registrato e può darsi uno specifico statuto.

L'associazione ha facoltà di riscuotere dai propri associati una quota mensile od annua secondo quanto deliberato dall'assemblea.

ART. 95.

Sono organi dell'associazione:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo, un componente del quale assume l'incarico di tesoriere;

c) l'assemblea degli associati.

ART. 96.

In relazione all'importanza assunta dall'associazione, l'ente di promozione sportiva presso il quale è affiliata può chiedere, e deve ottenere, l'attuazione di criteri, di princìpi, di vincoli adeguati al fine.

CENTRI SPORTIVI, MILITARI E MILITARIZZATI

ART. 97.

Il Ministero della difesa, nell'ambito dell'amministrazione dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza e di quella antincendi, il Ministero delle finanze, nell'ambito della amministrazione del corpo delle guardie di finanza, e il Ministero dell'agricoltura e foreste, nell'ambito del corpo forestale, potenziano, promuovono ed organizzano le attività sportive fra i militari di leva, di prima nomina ed il personale in servizio permanente.

ART. 98.

I Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, con apposito capitolo di bilancio, annualmente destinano specifici fondi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti sportivi, nonché per la preparazione di atleti, organizzazione di competizioni sportive, partecipazione ad incontri nazionali ed internazionali.

ART. 99.

Ai fini dell'articolo 97 della presente legge, presso ciascuna forza armata e presso le forze di pubblica sicurezza, i vigili del fuoco ed i militi della forestale sono costituiti appositi centri o nuclei sportivi con l'obbligo della registrazione presso il comitato provinciale del CONI territorialmente competente e con esclusione di qualsiasi altra incombenza prevista dalla presente legge.

ART. 100.

I centri ed i nuclei sportivi delle forze armate, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco e del corpo forestale possono accedere al Credito sportivo per le finalità proprie dell'istituto, con la garanzia dei rispettivi ministeri.

ART. 101.

Compatibilmente con gli obblighi di leva o di prima nomina, gli atleti tesserati per società sportive sono raggruppati in appositi reparti atleti.

D'intesa fra le società ed il centro o nucleo sportivo, il militare partecipa alle competizioni sportive per la società di appartenenza.

I militari che comunque svolgono attività agonistica possono essere tesserati per società affiliate alle federazioni sportive nazionali.

ART. 102.

L'amministrazione delle tre forze armate, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, del corpo forestale e dei vigili del fuoco, pone a disposizione delle società sportive che ne fanno domanda i propri impianti.

Le società sportive debbono rispettare le norme disposte dall'ente proprietario degli impianti per la loro utilizzazione e, d'intesa, corrispondere un canone liberamente pattuito.

ART. 103.

L'amministrazione militare, a domanda dell'interessato, recante in allegato la dichiarazione della federazione sportiva presso cui è tesserato e quella del CONI, rinvia fino al termine della olimpiade la chiamata alle armi per il servizio di leva o di prima nomina al secondo scaglione degli atleti che nei diciotto mesi precedenti sono stati qualificati dalle rispettive federazioni sportive nazionali di interesse olimpico.

FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE PRESSO LE UNIVERSITÀ DI STATO

ART. 104.

Presso le università di Stato, nella misura di almeno una per ogni regione, sono costituite le facoltà di scienze delle attività motorie, della durata di quattro anni, con i seguenti indirizzi:

a) ricerca e specializzazione sportiva;

b) insegnamento scolastico;

c) medicina sportiva;

d) ginnastica preventiva e correttiva per i giovani.

ART. 105.

In relazione al piano di studi stabilito, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione istituisce le relative cattedre e fissa l'organico dei professori di ruolo, degli assistenti ordinari e del personale tecnico.

ART. 106.

Possono iscriversi alla facoltà di scienze delle attività motorie coloro che sono forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'università.

L'ammissione ai corsi, nel numero dei posti annualmente determinati per ciascuna facoltà con decreto del Ministro della pubblica istruzione in base ai dati provinciali dell'ISTAT, su proposta del rettore dell'università, inteso il consiglio di facoltà, è subordinata al positivo accertamento della idoneità fisica del candidato e dal favorevole esito dell'esame psico-attitudinale.

I diplomati degli istituti superiori di educazione fisica e della scuola centrale dello sport ottengono l'iscrizione al quarto anno e gli eventuali riconoscimenti degli esami o abbreviazioni degli stessi sono decisi da uno speciale consiglio di facoltà a tal fine designato dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 107.

Gli studenti che superano il corso di studi conseguono il titolo di dottori di educazione fisica e sono abilitati all'insegnamento nelle scuole elementari, medie, inferiori e superiori e possono concorrere alle cattedre universitarie.

Coloro che hanno conseguito il titolo di dottore, dopo otto anni di insegnamento, a richiesta, tramite il CONI, possono ottenere dal Ministero della pubblica istruzione il distacco presso una federa-

zione nazionale sportiva o presso un ente di propaganda sportiva e possono assumere la direzione tecnica dei centri sportivi circoscrizionali.

ART. 108.

Con l'istituzione della facoltà di scienze motorie sono progressivamente soppressi gli istituti superiori di educazione fisica sino alla conclusione dei corsi e le attrezzature, gli impianti e gli edifici passano in gestione all'università territorialmente competente.

ENTI PER IL TEMPO LIBERO

ART. 109.

Sono enti per il tempo libero le organizzazioni che praticano attività ricreative anche specializzate per i cittadini d'ambo i sessi di qualsiasi età.

Esse hanno lo scopo di offrire ai propri associati attività di svago ai fini della ricostituzione della capacità fisico-psichica.

A tal fine promuovono negli ambiti di lavoro, sia privati che statali o parastatali e nelle scuole, il sorgere di apposite associazioni alle quali il datore di lavoro e l'organizzazione scolastica possono dare il proprio contributo in fondi e mezzi, adeguando le iniziative agli obblighi dell'orario di lavoro e di scuola.

ART. 110.

È compito delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di promuovere, nell'ambito dei complessi pubblici e privati ove operano, l'associazionismo del personale d'intesa con le categorie organizzate.

ART. 111.

Le associazioni del tempo libero sono registrate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che può assumere in proprio, dove manchi un associazionismo degli interessati, o delegare, l'organizzazione delle attività ricreative per i pensionati e per gli anziani.

SERVIZIO DI MEDICINA PER LO SPORT

ART. 112.

Le società, le associazioni sportive, i centri ed i nuclei militari, devono sottoporre quanti, nel loro ambito, praticano attività sportive, senza limiti di età, al controllo medico sportivo.

ART. 113.

Compete al CONI, d'intesa con la federazione nazionale dei medici sportivi, dettare le norme fondamentali per il controllo medico da parte delle società e delle associazioni sportive.

A tal fine è istituito il libretto sanitario sul quale, premesse le generalità dell'interessato e l'ente sportivo di appartenenza, devono essere riportati i rilievi anamnesici, i valori morfologici, i reperti funzionali, la data e l'esito delle singole visite nonché a carico del medico curante, l'indicazione delle malattie sofferte e delle cure effettuate.

Il libretto sanitario è conservato da ciascun interessato.

ART. 114.

È compito del CONI costituire e gestire un centro nazionale di medicina sportiva, d'intesa con la federazione nazionale

dei medici sportivi, articolato nella specializzazione dei vari sport in collegamento con le rispettive federazioni sportive nazionali.

ART. 115.

In ciascuna provincia il comitato del CONI organizza almeno un centro di controllo con la collaborazione della federazione nazionale dei medici sportivi e d'intesa con il servizio sanitario della Regione per l'uso di attrezzature medico-scientifiche-analistiche presso gli ospedali delle singole province.

ART. 116.

Nel campo della scuola, l'ispettorato per l'educazione fisica e lo sport del Ministero della pubblica istruzione istituisce, d'intesa con il CONI, il libretto sanitario scolastico, per gli allievi che praticano attività fisico-educative o sportive attraverso le associazioni scolastiche, sottoponendo a controllo i giovani almeno due volte durante l'anno scolastico.

ART. 117.

Ai fini del precedente articolo, l'ispettorato per l'educazione fisico-sportiva del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con i rappresentanti del controllo sanitario scolastico, e con la federazione nazionale dei medici sportivi, attraverso i provveditorati agli studi, promuove accordi con il servizio sanitario regionale al fine di ottenere la disponibilità delle attrezzature medico-scientifiche in ciascun comune.

ART. 118.

Gli enti per il tempo libero hanno l'obbligo di sottoporre annualmente a controllo medico-sanitario ogni proprio iscritto e di rinnovare tale controllo con parti-

colare attenzione in occasione della partecipazione a manifestazioni fisico-sportivo-ricreative di particolare impegno in relazione all'età del partecipante.

ART. 119.

Ai fini del precedente articolo gli enti per il tempo libero possono demandare il controllo del singolo, qualora sia socio o associato di altri organismi sportivi, all'opera del medico dell'ente sportivo di appartenenza.

ART. 120.

Per i partecipanti alle attività del tempo libero non altrimenti controllabili dal punto di vista sanitario, l'ente sportivo di appartenenza, d'intesa con il servizio sanitario della Regione, provvede direttamente.

ART. 121.

Compete alla Presidenza del Consiglio dei ministri emanare disposizioni comuni per gli enti del tempo libero in materia di controllo medico sanitario con l'obbligo della istituzione della scheda personale presso ciascun ente.

CREDITO SPORTIVO

ART. 122.

Il fondo di dotazione dell'istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è elevato a 100 miliardi di lire:

a) 50 miliardi di lire sono versati dalla Banca nazionale del lavoro;

b) 45 miliardi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) 5 miliardi dal CONI.

Il fondo di dotazione dell'istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 500 milioni conferiti anche da altri partecipanti.

ART. 123.

L'istituto esercita il credito sportivo oltre che a favore degli enti indicati all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, anche a favore delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti, delle società, dei centri e dei nuclei militari sportivi costituiti ai sensi della presente legge che, in base a progetti approvati ai sensi di legge e con il parere tecnico del CONI, intendono costruire, ampliare, attrezzare, migliorare, impianti sportivi.

Il CONI può prestare garanzie per le federazioni affiliate e le federazioni sportive possono prestare garanzia per i mutui chiesti dalle società sportive e dagli enti di promozione.

ART. 124.

L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato ad emettere obbligazioni fruenti della garanzia dello Stato ed esenti da imposta.

FINANZIAMENTI

ART. 125.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è aperto un capitolo « finanziamenti sportivi » per un importo annuale non inferiore ai 100 miliardi di lire.

Detto importo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi non oltre il 31 gennaio di ogni anno, è ripartito, su parere vincolante del Consiglio nazionale dell'educazione fisica, dello sport e del tempo libero, come partecipazione sino al massimo di due terzi della spesa totale delle singole iniziative, in primo luogo per manutenzione, indi per la gestione ed infine per la costruzione di impianti sportivi.

Il 10 per cento delle somme iscritte a bilancio è riservato come partecipazione nel limite massimo del 25 per cento alle attività del tempo libero.

ART. 126.

Al finanziamento di cui al precedente articolo, possono accedere, a domanda, in ordine di preferenza:

a) comuni e province;

b) regioni;

c) federazioni sportive nazionali;

d) enti di promozione sportiva;

e) società sportive;

f) centri e nuclei militari.

La domanda, istruita dai comitati regionali per l'educazione fisica, lo sport, ed il tempo libero e corredata dall'analitico parere, anche comparativo con altre domande interessanti la stessa regione, è inoltrata al Consiglio nazionale per il nulla osta.

ART. 127.

Ciascun ente ammesso al finanziamento sportivo è obbligato pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite anche con esecuzione forzata, a presentare non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio nazionale per la educazione fisica, lo sport ed il tempo libero, rendiconto documentato dell'impiego dei fondi ricevuti.

ART. 128.

I ricavi delle lotterie sportive, dei concorsi pronostici, o altro, al netto delle spese e dei monte premi, sono integralmente devoluti al CONI che, dedotte le spese per la propria amministrazione, ed i versamenti per la costituzione dei fondi per la partecipazione alle olimpiadi, ai campionati mondiali e a quello di riserva,

ripartisce il resto alle federazioni sportive riservando una quota non inferiore al 10 per cento del ricavo netto agli enti di promozione sportiva.

ART. 129.

Ogni regione, anche a statuto speciale, ogni provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, debbono iscrivere nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per attività sportiva e gli stanziamenti sono impiegati, in ordine di preferenza, per la manutenzione, la gestione, la costruzione di impianti sportivi e infine per manifestazioni indette in proprio oppure in partecipazione con enti di promozione sportiva, società ed associazioni.

ART. 130.

Le somme impegnate per la costruzione di impianti sportivi da parte di imprenditori, di società e da enti pubblici soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle vigenti disposizioni, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche purché gli impianti siano gestiti senza alcuno scopo di lucro e siano aperti principalmente ai lavoratori ed alle loro famiglie, nonché alle associazioni sportive scolastiche o alle associazioni sportive.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'acquisto di immobili destinati ad impianti sportivi.

Nel caso di cambiamento totale o parziale, della originaria destinazione delle opere, le somme riconosciute come oneri deducibili o, se maggiore, il valore dei beni, concorrono a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo il cambiamento di destinazione.